

La Scuola Nazionale

Le scuole si riaprono senza che i problemi di fondo siano stati risolti

Non ci siamo ancora... Attività del Sisme

Un nuovo anno scolastico si è iniziato, come al solito, nel disordine e nella confusione. «Come prima, meglio di prima» potremmo dire col nostro Pirandello...!

Le cause del disordine e della confusione sono molteplici, ma le più importanti sono essenzialmente due: la spaventosa carenza di aule scolastiche e la mancata tempestività della soluzione, sia pure parziale, dell'assillante problema dei non di ruolo.

Per quanto si riferisce all'edilizia scolastica, siamo costretti a constatare con infinita amarezza che nulla o quasi nulla è stato fatto né nei primi anni del dopoguerra, né nell'ultimo quinquennio, per la soluzione di questo che può essere considerato il problema numero uno della scuola italiana. Le poche migliaia di aule costruite bastano appena (se bastano...), per venire incontro alle necessità derivanti dal naturale aumento demografico della Nazione Italiana e, di conseguenza, della popolazione scolastica.

Abbiamo avuto anche quest'anno, come negli anni precedenti, le solite file di genitori e di alunni davanti ai portoni delle scuole elementari, delle Scuole Medie, dei Licei Scientifici, ecc...; avremo anche quest'anno, come negli anni precedenti, gli antididattici e antigienici doppi turni, moltissime aule arrangiate alla meglio in case private, la deficienza di gabinetti scientifici e di palestre ginnastiche.

Non meno grave, per il regolare funzionamento dell'inizio dello anno scolastico, è stata, questo anno, l'impossibilità in cui si sono trovati i Provveditori agli Studi, e soprattutto quelli dei grandi centri, a procedere alla regolare nomina dei professori non di ruolo nei termini stabiliti. La ritardata approvazione della Legge numero 287 Spigaroli-Bloise (che arrecherà senza dubbio dei benefici alla maggioranza dei colleghi non di ruolo) ha portato come conseguenza, per quest'anno, il ritardo di un mese nell'emanazione dell'Ordinanza Incarichi e Supplemente, con gli effetti disastrosi facilmente prevedibili cui stiamo assistendo e che si protrarranno chi sa per quanto tempo.

Il Ministro ha tentato di correre ai ripari, autorizzando i Capi di Istituto a riconfermare temporaneamente gli insegnanti dell'anno scorso, ma non siamo certamente pessimisti, se prevediamo che tutte le scuole funzioneranno regolarmente con il proprio personale docente solo dopo l'Epifania.

Per i moltissimi altri problemi,

per la soluzione dei quali il Ministro si è impegnato con i Sindacati nel giugno scorso, si è in attesa che le promesse si trasformino in realizzazioni. Fra le promesse più importanti fatte in giugno dal Ministro ci sono quelle riguardanti le nuove norme per il reclutamento dei docenti, il riconoscimento del servizio pre-ruolo, l'esonero dall'insegnamento di tutti i Presidi (da noi per primi richiesto subito dopo il Congresso dell'ottobre scorso), il riassetto delle carriere, lo stato giuridico.

Per quest'ultimo si è già riunita due volte (la terza riunione avrà luogo il 21 ottobre), sotto la presidenza dell'on. Buzzi, Sottosegretario alla P.I., una Commissione mista, composta da rappresentanti del Ministero e delle Organizzazioni Sindacali. Per la Cisl-Scuola fanno parte di detta Commissione il Segretario Nazio-

nale del Sinaie Ezio Lozzi e, per il Sisme, il sottoscritto e il prof. Giuseppe Ciannamaroni.

Nonostante le dolorose esperienze del passato, formuliamo il sincero augurio che, almeno questa volta, quanto è stato promesso verrà mantenuto.

Paride De Bella

Commissione

per lo stato giuridico

Nel corso della seconda riunione, il nostro Sindacato ha particolarmente insistito sulla necessità della istituzione per il personale docente della classe unica di stipendio. Tale proposta poggia sulla considerazione che ad uguale lavoro e responsabilità debba competere uguale trattamento economico.

Intensa è stata, negli ultimi tre mesi, l'attività del Sisme. Il Segretario Nazionale Paride De Bella è stato ricevuto dal Ministro on. Ferrari Aggradi, al quale ha illustrato la posizione del Sindacato sui più importanti problemi riguardanti la Scuola Media (revisione della legge 1859, riforma della Scuola Media Superiore, riassetto delle carriere, stato giuridico, insegnanti di applicazioni tecniche, insegnanti tecnico-pratici, espletamento delle nomine della 831 e della 603), soffermandosi particolarmente su due punti: esonero dallo insegnamento di tutti i Capi d'Istituto e soluzione definitiva dell'ormai indifferibile problema dei non di ruolo. Il Ministro ha dato assicurazione che nel più breve tempo possibile la normalizzazione della Scuola Media sarà completa.

Pochi giorni dopo, il 24 luglio, il Segretario Nazionale ha inviato al Ministro la seguente lettera:

"Questa Segreteria Nazionale sente il dovere di far presente alla S. V. Ill.ma l'enorme danno che deriva alla categoria dei professori dalla mancata emanazione dei bandi di concorso per gli esami di abilitazione e per cattedre di scuola secondaria.

La invita, pertanto, a voler provvedere mediante l'emanazione degli appositi richiedi bandi di concorso.

Ritiene che questi atti rientrano nella ordinaria amministrazione e pertanto possano essere compiuti dalla S.V. anche in questo periodo. Distinti saluti".

Continui sono stati, anche durante i mesi di agosto e di settembre, i rapporti col Capo di Gabinetto dott. Mario Forte, al quale sono state prospettate, in più riprese, situazioni di carattere generale e particolare, risolte, nella maggior parte dei casi, con lodevole spirito di comprensione.

Infine, d'accordo con i parlamentari della Camera e del Senato che li hanno presentati, sono stati preparati i tre progetti di legge che pubblichiamo in questo numero e che rispondono alle deliberazioni del nostro quinto Congresso Nazionale.

Una quarta proposta di legge, che per esigenze di spazio siamo costretti a rimandare al prossimo numero, è stata presentata dagli onorevoli Roberti, Almirante, Pazzaglia, Franchi e Alfano e riguarda «Nuove norme sull'assistenza sanitaria per i dipendenti statali e sulla composizione degli organi istituzionali dell'ENPAS».

Abilitazione didattica per i non di ruolo

Disegno di legge n. 849 presentato dal Senatore Carmelo Dinaro il 3-10-1969

NUOVE NORME PER IL CONSEGUIMENTO DELL'ABILITAZIONE ALLO INSEGNAMENTO NEGLI ISTITUTI DI STRUZIONE SECONDARIA DI PRIMO E DI SECONDO GRADO.

Onorevoli Senatori, il presente disegno di legge si propone di venire incontro all'urgente necessità di normalizzare la situazione della Scuola media italiana di ogni ordine e grado, oggi molto incerta e caotica per cause molteplici ma soprattutto per la presenza di un elevatissimo numero di incaricati e supplenti, dei quali una percentuale assai notevole è costituita da non abilitati.

La situazione, che nel dopoguerra si era andata aggravando di anno in anno per la insufficienza delle cattedre messe a concorso, ha raggiunto nello ultimo quinquennio un limite di eccezionale gravità, in seguito all'applicazione della legge 1859 del dicembre 1962, istitutiva della nuova Scuola media. La predetta legge, infatti, è stata approvata dal Parlamento senza che ci si preoccupasse di acclarare preventivamente se vi fosse in quel momento in Italia il personale direttivo e docente sufficiente a coprire le svariate migliaia di presidenze e le decine di migliaia di nuove cattedre scaturite dall'attu-

zione della legge stessa.

Una tale paradossale situazione ha costretto Provveditori agli Studi e Capi di Istituto a dover ricorrere alle prestazioni di insegnanti non abilitati e, in moltissimi casi, anche di studenti universitari e a personale comunque sprovvisto del prescritto titolo di studio. Si è immesso, così, nell'insegnamento un grandissimo numero di docenti non di ruolo, dei quali moltissimi, per ragioni facilmente comprensibili, non sono fino ad oggi riusciti (o non hanno neppure tentato) a conseguire il titolo di abilitazione richiesto per l'insegnamento nelle scuole medie, mentre hanno potuto affinare le loro capacità didattiche mediante una esperienza pluriennale.

Il Parlamento ha soltanto di recente cercato di venire incontro alle legittime aspirazioni del personale docente non di ruolo, mediante l'approvazione della legge 13-6-1969, n. 282, con la quale si dà la possibilità a decine di migliaia di insegnanti di ottenere la nomina a tempo indeterminato, con diritto agli scatti biennali, all'assistenza del Kirner e alla pensione a carico dello Stato.

E' andato intanto profilandosi, negli ultimi mesi, sempre al fine di risolvere lo scottante problema dei non di ruolo, un certo orientamento per la isti-

tuzione di cosiddetti corsi abilitanti i quali, stando ad una prima sommaria accezione, dovrebbero servire a sostituire i tradizionali esami di abilitazione. Pur non negando, in linea di principio, una certa qual validità ai predetti corsi, riteniamo comunque che simile proposta — peraltro ancora non chiaramente formulata — non servirebbe a risolvere, se non in piccola parte, il problema del personale docente, dato che i corsi in questione, se istituiti ed attuati con se-

(Continua a pag. 2)

Rinvio prove orali abilitazione riservata

In data 20 settembre c.a. il Ministro ha inviato ai Provveditori agli Studi di Ancona, Bari, Bologna, Cagliari, Caserta, Catania, Catanzaro, Firenze, Genova, L'Aquila, Latina, Lecce, Milano, Napoli, Palermo, Pavia, Reggio Calabria, Roma, Salerno, Torino, Trieste, Venezia il seguente

Telegramma di Stato

Provveditori Studi (come da elenco allegato) comunicasi che ai candidati ammessi prove orali

esami abilitazione riservata articolo 7 Legge 603/1966 est concessa possibilità presentare at S.V. istanza rinvio prova senza obbligo documentare motivi punto Detti candidati saranno convocati at sostenere prove secondo ordine alfabetico a suo tempo estratto dopo termine turno normale punto Commissioni avranno cura che conclusione sessione riservata avvenga non oltre 31 marzo 1970 punto. Ferrari Aggradi Ministro Istruzione.

Immissione in ruolo del personale degli Istituti Professionali

Concorsi per merito distinto

PROPOSTA DI LEGGE N. 1813
d'iniziativa dei deputati Roberti e Pazzaglia presentata il 26 settembre 1969

NORME PER L'IMMISSIONE IN RUOLO DEL PERSONALE DIRETTIVO E INSEGNANTE DEGLI ISTITUTI PROFESSIONALI DI STATO

Onorevoli Colleghi! — A distanza di circa 20 anni dalla loro istituzione, gli Istituti professionali di Stato non hanno ancora, per ragioni a tutti note e che qui ci asteniamo dal porre in rilievo, una loro sistemazione giuridica.

Mentre, da un lato, la loro importanza è dimostrata dal fatto che essi hanno superato di parecchie unità la cifra di 500, con più di 2.000 sedi fra centrali e coordinate, lo Stato, pur approfondendo notevoli som-

Abilitazione didattica

(Continua da pag. 1)

rietà, non potrebbero funzionare che in un numero limitato di sedi (prevedibilmente in quelle universitarie) e non potrebbero quindi accogliere che una percentuale assai modesta di coloro che chiederebbero di parteciparvi.

In attesa comunque che il grosso problema del reclutamento del personale docente venga organicamente affrontato dal Parlamento in senso più moderno e funzionale, il presente disegno di legge intende affiancarsi ad altre iniziative per dare ai più anziani tra i professori non di ruolo la possibilità di conseguire, senza doversi allontanare dalla propria sede, la cosiddetta abilitazione didattica, mediante norme simili a quelle stabilite dall'art. 7 della legge 15 dicembre 1951, n. 1440, e dal regolamento D.P.R. 8 ottobre 1957, numero 1303. Secondo tali norme, come si ricorderà, gli insegnanti non abilitati che avevano prestato servizio per un certo numero di anni presso istituti d'istruzione media governativa, paragonati o legalmente riconosciuti, furono ammessi al conseguimento dell'abilitazione in seguito all'esito favorevole di una ispezione effettuata presso l'istituto dove si trovavano a prestare servizio e ad un colloquio, intesi rispettivamente ad accertare l'attitudine professionale e la preparazione culturale e didattica, nei limiti dei programmi vigenti.

L'abilitazione didattica, così come viene riproposta, costituirà il primo passo per l'immissione nei ruoli di una categoria di insegnanti che per tanti anni ha assolto in modo generalmente lodevole il compito affidatole, fra le legittime preoccupazioni di una posizione giuridica quanto mai precaria.

Per le suesposte ragioni, confido che il presente disegno di legge possa incontrare l'approvazione degli Onorevoli Senatori.

Articolo unico

Gli insegnanti non abilitati delle scuole secondarie di primo e di secondo grado, forniti del titolo di studio previsto dalle norme vigenti per l'ammissione agli esami di abilitazione, che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano compiuto almeno quattro anni di lodevole servizio quali incaricati, possono conseguire l'abilitazione didattica da attuarsi secondo i contenuti di cui all'art. 7 della legge 15 dicembre 1955, numero 1440, e con modalità analoghe a quelle previste nel D.P.R. 8 ottobre 1957, n. 1303.

Il periodo di servizio di cui al precedente comma è ridotto della metà per gli ex combattenti ed assimilati.

me per il loro funzionamento, non ha a tutt'oggi provveduto alla loro regolamentazione, sia per quanto riguarda la loro precisa struttura, sia per quanto si riferisce alla precisa delimitazione degli insegnamenti e delle cattedre.

Si è andato quindi avanti lasciando alla iniziativa dei Consigli di amministrazione lo studio, la ricerca e l'applicazione di opportuni accorgimenti atti a sopperire alle carenze della attuale legislazione. Se, nonostante tutto, gli Istituti professionali, lungi dall'esaurirsi per anemia, hanno continuato a svilupparsi e a progredire, il merito va riconosciuto esclusivamente ai Consigli di amministrazione e soprattutto ai capi di istituto e al personale docente, che si sono prodigati, ciascuno per la parte di sua competenza, per il potenziamento degli istituti stessi.

Tuttavia non è umano pretendere che i presidi e gli insegnanti continuino a sacrificarsi per il buon funzionamento degli istituti presso i quali prestano servizio (in molti casi da tre o quattro lustri), senza essere confortati dalla certezza di un'adeguata e dignitosa sistemazione a breve scadenza.

Pertanto, poichè siamo convinti che una regolamentazione definitiva dell'istruzione professionale non può avvenire in pochi mesi, mentre la posizione del personale direttivo e docente deve essere legalizzata prima che passi ancora altro tempo prezioso nello studio dei rimedi indispensabili, proponiamo alla vostra approvazione questa proposta di legge, intesa a dare tranquillità ai più che ventimila professori che svolgono la loro attività negli istituti professionali. I cinque articoli di cui è composta la proposta di legge cercano di venire incontro nel migliore dei modi possibile e secondo giustizia alle legittime aspirazioni degli interessati.

Diciamo secondo giustizia, poichè, mentre alcune leggi votate dal Parlamento, e particolarmente la 831 del 28 luglio 1961, la 603 del 25 luglio 1963 e la 468 del 2 aprile 1968, hanno finalmente riconosciuto i diritti di varie decine di migliaia di insegnanti delle scuole medie di primo e di secondo grado, nessun beneficio hanno apportato agli ugualmente benemeriti insegnanti degli istituti professionali. Il che, se non si provvedesse al più presto, porterebbe inevitabilmente al graduale esodo dai medesimi di elementi che hanno acquisito, in vari anni di esercizio didattico, una competenza specifica non indifferente, con quanto danno per le scuole che sarebbero costretti ad abbandonare è facile immaginare.

Per le ragioni su esposte, ci permettiamo di raccomandare la sollecita approvazione della proposta di legge, che, provvedendo alla sistemazione del personale direttivo e docente degli istituti professionali, porrà le premesse per la soluzione organica e completa del più

Approvazione della "Racchetti Seconda"

Il 30 settembre la proposta di legge n. 263/B presentata dagli onorevoli Racchetti ed altri è stata definitivamente approvata dalla Camera dei Deputati. La legge consentirà l'ingresso nei ruoli della scuola media a tutti coloro che si sono abilitati fino alla sessione del 1967 compresa. Gli abilitati con D.M. del 1968 andranno in graduatoria con quelli della "riservata".

La medesima legge estende alla scuola media la validità delle abilitazioni conseguite con il D.M. del 1968 e contiene norme a favore degli insegnanti delle scuole di lingua tedesca.

vasto problema della istruzione professionale.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

Il personale direttivo e insegnante non di ruolo, in possesso del titolo di abilitazione riconosciuto valido dal Consiglio di amministrazione dell'istituto professionale di Stato presso il quale presta servizio ai sensi della legge 15 febbraio 1963, n. 354, e che abbia due anni di servizio nel quinquennio 1965-66, 1966-70, con qualifica non inferiore a «valente», è ammesso in ruolo mediante concorso per soli titoli.

Per gli ex combattenti e assimilati è sufficiente un solo anno di servizio, sempre con qualifica non inferiore a «valente».

Art. 2.

Il personale direttivo e insegnante non di ruolo, in possesso del titolo di studio riconosciuto valido dal Consiglio di amministrazione dello Istituto professionale di Stato presso il quale presta servizio ai sensi della legge 15 febbraio 1963, n. 354, e che abbia quattro anni di servizio nel quinquennio 1965-66, 1966-70, con qualifica non inferiore a «valente», è ammesso in ruolo mediante concorso per titoli, integrato da ispezione didattica abilitante.

Per gli ex combattenti e assimilati sono sufficienti due anni di servizio, sempre con qualifica non inferiore a «valente».

Art. 3.

Gli insegnanti tecnico-pratici, con nomina a tempo indeterminato, in possesso del titolo di studio riconosciuto valido dal Consiglio di amministrazione

dell'istituto professionale presso il quale prestano servizio e che siano in servizio continuativo dall'anno scolastico 1966-67, con qualifica non inferiore a «valente» sono ammessi in ruolo con le modalità previste, in via analogica, dall'articolo 22 della legge 28 luglio 1961, n. 831, e successive integrazioni.

Per gli ex combattenti e assimilati è sufficiente che siano in servizio dall'anno scolastico 1967-68 e che abbiano avuto qualifica non inferiore a «valente».

Agli insegnanti tecnico-pratici immessi in ruolo in applicazione della presente legge è riconosciuto, agli effetti economici e di carriera, l'ex coefficiente iniziale 260, analogamente per quanto è avvenuto per gli ex insegnanti tecnico-pratici delle sopresse scuole di avviamento professionale divenuti insegnanti di applicazioni tecniche nella scuola media.

Art. 4.

Per il bando e lo svolgimento dei concorsi previsti dagli articoli precedenti il Ministro della pubblica istruzione provvederà, con apposita ordinanza, da emanarsi entro tre mesi dalla entrata in vigore della presente legge.

Per la partecipazione ai suddetti concorsi si prescinde dai limiti di età.

Art. 5.

La spesa necessaria per l'attuazione della presente legge grava sui normali capitoli di bilancio del Ministero della pubblica istruzione, per l'esercizio finanziario del corrente anno 1969 e per gli esercizi finanziari degli anni successivi.

Nuove ammissioni al concorso a Preside di Scuola Media

Proposta di Legge n. 1770 d'iniziativa dei deputati Menicacci, Nicosia, Pazzaglia, presentata il 1° agosto 1969

AMMISSIONE DEGLI INSEGNANTI DI APPLICAZIONI TECNICHE E DI EDUCAZIONE ARTISTICA DI RUOLO B AL CONCORSO A PRESIDE DI SCUOLA MEDIA

Onorevoli Colleghi! — Con la presente proposta di legge si intende dare applicazione al criterio secondo il quale un lungo periodo di lodevole insegnamento nelle scuole medie o nelle sopresse scuole di avviamento professionale di ogni tipo dà la possibilità ai docenti più capaci e meritevoli, anche se forniti soltanto di diploma di scuola media superiore, di acquisire una tale esperienza della vita e del funzionamento della scuola che consente di ricoprire dignitosamente ed efficacemente la carica di capo di istituto.

Si intende, perciò, con la presente iniziativa consentire ai professori di applicazioni tecniche e di educazione artistica, che abbiano lodevolmente ricoperto per almeno un biennio lo incarico di preside di scuola media o delle scuole di avviamento, di potere partecipare ai concorsi a preside.

I docenti di applicazioni tecniche e di educazione artistica sono inseriti nel ruolo B che include, come è noto, laureati e diplomati.

A particolare sostegno della proposta ci permettiamo far presente:

1) non pochi insegnanti di applicazioni tecniche, nei primi anni dell'applicazione della legge n. 1859 del 1962, istitutiva della nuova scuola media, furono chiamati, per mancanza di un numero sufficiente di capi d'istituto, a reggere, da incaricati, la presidenza di una scuola media. Per quanto si trattasse, nella maggior parte

dei casi, di scuole di nuova istituzione, che non disponevano neppure di un personale di segreteria qualificato, detti presidi incaricati assolsero tutti lodevolmente l'ufficio al quale furono destinati, facendo appello alla propria intelligenza ed alla propria passione;

2) le nuove norme che regolano il concorso a preside prevedono un esame con prova scritta ed orale, che darà modo alle commissioni esaminatrici di saggiare opportunamente la preparazione culturale e tecnica dei concorrenti, a prescindere dal titolo di studio da essi posseduto;

3) in virtù di provvedimenti legislativi furono nominati direttori di scuole di avviamento professionale insegnanti non forniti di laurea. Per la nomina a capo d'istituto non furono richieste prove d'esame di nessun genere ma, ciononostante, la quasi totalità dei circa cinquecento insegnanti di materie tecniche, con diploma di scuola media di secondo grado che beneficiarono di tale provvedimento, si sono inseriti dignitosamente ed efficacemente nella categoria dei capi d'istituto;

4) per i maestri delle scuole elementari è previsto che, dopo 10 anni di servizio, possono partecipare ai concorsi alla direzione delle scuole elementari. Per analogia si impone la possibilità di far partecipare ai concorsi a preside i professori di applicazioni tecniche e di educazione artistica che già abbiano prestato servizio di ruolo almeno per 10 anni.

PROPOSTA DI LEGGE

Articolo unico.

Gli insegnanti di applicazioni tecniche e di educazione artistica di ruolo B, che abbiano

1) nelle Scuole Medie

La Gazzetta Ufficiale n. 2311 dell'11 settembre u.s. ha pubblicato il bando di concorso per merito distinto, per esami e titoli e per soli titoli, per i professori dei ruoli organici delle scuole medie, relativi ai posti disponibili al 1° ottobre 1964, al 1° ottobre 1965, al 1° ottobre 1966, al 1° ottobre 1967 e la 1° ottobre 1968.

Le domande di partecipazione al Concorso dovranno pervenire con raccomandata, insieme con la documentazione dei titoli di servizio e di cultura (comprese le pubblicazioni), al Ministero della P.I. (Direzione Generale Istruzione Secondaria di I grado - Divisione VII) entro il 10 novembre 1969.

2) negli Istituti Professionali

La Gazzetta Ufficiale n. 238 del 19 settembre u.s. ha pubblicato il bando di concorso per merito distinto, per esami e titoli e per soli titoli, relativi ai posti disponibili al 1° ottobre 1967, ai fini del passaggio anticipato degli insegnanti appartenenti ai ruoli organici degli istituti professionali e delle scuole tecniche, rispettivamente alla terza e alla quarta classe di stipendio delle carriere di cui alla tabella B, annessa alla legge 13 marzo 1958, n. 165.

Le domande di partecipazione al concorso dovranno pervenire con raccomandata, insieme con i titoli e i documenti, al Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale per la istruzione professionale, divisione I) entro il 18 novembre p. v..

assolto per almeno un biennio l'incarico di preside di scuola media o di direttore di scuola di avviamento professionale di qualsiasi tipo o che abbiano espletato per dieci anni servizio di ruolo, compreso il periodo di straordinario, riportando la qualifica di ottimo, sono ammessi a partecipare ai concorsi per preside di scuola media.

Per gli ex combattenti ed assimilati gli anni di servizio richiesti per l'ammissione sono ridotti a sei.

Avviso importante

Si avvertono gli iscritti al Sisme e al Sinaie, nonché gli abbonati a "Scuola Nazionale" che la Cislal, con tutti i Sindacati dipendenti, si è trasferita nei locali di Via Principe Amedeo 42 - 00185 Roma (Tel. 470202 - 470492 - 476919 - 479004 - 479407 - 486858).

I professori residenti in centri in cui non esiste la Sezione del Sisme (Sindacato Italiano Scuola Media) che desiderino iscriversi al Sindacato potranno farlo inviando le proprie generalità (cognome, nome, materie di insegnamento, Scuola, indirizzo preciso) e L. 2.000 a mezzo dei c.c. 1/50782, intestato a Sisme-Cislal, Via Principe Amedeo, 42 - 00185 Roma. A rigor di posta riceveranno la tessera e puntualmente il giornale, le circolari e i bollettini.

Direttore Responsabile
GIUSEPPE MARTUCCI

Autorizzazione Tribunale di Roma N.4326

Stamperia Romana
Via Firenze, 37 - Tel. 48.57.67